SENT. N. 1496/2018
DEP. IL 12/7/2018
N. 7096/2013 RG
CRON. 11458/2018
REP. 3164/2018

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Tribunale Ordinario di Treviso
Prima Sezione Civile

Il giudice, dott.ssa Alessandra Pesci, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa n. **7096/2013** tra le parti:

ATTORI:

tutti rappresentati e difesi, come da mandato a margine dell'atto di citazione, dall'avv. Giordano Dorigo, presso il quale sono elettivamente domiciliati in Via Monterumici 8 a Treviso

CONVENUTO:

rappresentato e difeso, come da mandato in calce all'atto di citazione notificato, dall'avv. Giampaolo Miotto, presso il quale è elettivamente domiciliato in V.lo XX Settembre 1 a Treviso

OGGETTO: **lesione personale**

Decisa a Treviso, l'11.07.2018, sulle seguenti CONCLUSIONI:

ATTORI: *"Previo rigetto di ogni e qualsiasi istanza e/o domanda e/o eccezione e/o conclusione avversaria: Nel merito: accertata e dichiarata la responsabilità anche concorsuale, ex artt. 141, 143 e 146 Cod. d. Strada e artt. 2043 e 2054 c.c., del Sig. nella causazione del sinistro de quo, condannarsi lo stesso a risarcire agli attori tutti i danni, patrimoniali e non, presenti e futuri, subiti dagli stessi a seguito del sinistro stradale occorso alla sig. in data 19.7.2011, così come descritti e provati in corso di causa e, per l'effetto, a pagare agli attori le somme che verranno quantificate e ritenute di giustizia in corso di causa, detratto l'acconto ricevuto in corso di causa il 16.12.16, con rivalutazione monetaria ed interessi dal dovuto al saldo effettivo, anche sulla somma versata in acconto. In via istruttoria: si insiste per l'ammissione delle prove richieste in memoria 183 n. 2 del 17.03.2014 e non ammesse con ordinanza 23.10.2014, nonché sulla CTU medico legale sugli attori , e . In ogni caso: spese, anche di CTU e CTP, spese generali, anche al tasso forfetizzato del 15,00%, competenze ed onorari di causa interamente rifusi con distrazione in favore del difensore ex art. 93 c.p.c."*.

CONVENUTO: *"nel merito: accertato e dichiarato che , assicuratrice del convenuto , per conto di questi, in data 16.12.2016, ha pagato all'attrice la somma di € 98.000,00, una volta debitamente rivalutata quest'ultima alla data dell'emananda sentenza, dichiararsi null'altro dovuto alla stessa attrice , nonché agli altri attori , e per i titoli dedotti nel presente giudizio e rigettarsi, pertanto, le domande tutte da costoro proposte nei riguardi del convenuto ; con vittoria delle spese di lite; in istruttoria: si ribadiscono l'eccezione di nullità della prova testimoniale attorea già sollevata in sede di assunzione della stessa, nonché l'istanza di rinnovazione della consulenza tecnica d'ufficio ricostruttiva della dinamica dell'incidente, con sostituzione del consulente d'ufficio, già formulata"*.

Fatto e processo

1. e , e ;

premesso che il 19.07.2011 la prima, durante l'attraversamento della SP 35 a Revine Lago (TV), è stata investita dalla bicicletta di , che percorreva tale strada a fortissima velocità, in direzione Follina; che a causa delle lesioni riportate, la stessa ha subito un danno biologico temporaneo di 25 giorni al 100%, 50 giorni al 75% e 120 giorni al 50%, con esiti permanenti del 25%, oltre ad un'incidenza negativa, in pari misura, sull'attività lavorativa in precedenza svolta, come valutato dal medico legale dott. ; che, ritenuta la responsabilità nel sinistro del , è stato chiesto al Gruppo Ciclisti (al quale era

iscritto) di denunciare il sinistro alla propria Compagnia Assicuratrice, senza ottenere tuttavia alcuna offerta dalla quest'ultima – tutto quanto premesso, gli attori hanno citato in giudizio chiedendone la condanna, (anche in ipotesi di concorso di colpa) al risarcimento del danni patrimoniali e non patrimoniali dagli stessi subiti *iure proprio* a causa del sinistro (in particolare, ha chiesto la liquidazione in suo favore del danno non patrimoniale biologico e morale e del danno patrimoniale, anche da perdita della capacità lavorativa specifica; gli altri attori – marito e figli della – hanno chiesto il risarcimento del danno riflesso da lesione del rapporto parentale; vd. tabella inserita nel foglio di PC depositato il 12.04.2018, cui per completezza si rinvia).

2. Costituitosi in giudizio, ha resistito alla domanda avversaria, chiedendone il rigetto.

3. Ha sostenuto, l'esclusiva responsabilità nel sinistro della , per avere imprudentemente attraversato la strada, fuori dalle strisce pedonali e senza controllare la provenienza di mezzi da destra (infatti, è stata sanzionata per avere attraversato la careggiata senza servirsi delle strisce pedonali a norma dell'art. 190 del Codice della strada, D.Lgs 285/1992); in ipotesi, ha contestato i danni richiesti, nell'*an* e nel *quantum*.

4. La causa è stata istruita disponendo una CTU dinamico ricostruttiva ed una CTU medico legale sulla persona di ; sono state assunte, infine, le testimonianze ammesse (con rinuncia da parte del convenuto al teste , accettata dalla controparte).

5. In corso di causa (16.12.2016), , per conto di , ha corrisposto in favore di la somma di € 98.000,00, accettata in conto del maggiore avere.

6. Con variazione tabellare adottata dal Presidente del Tribunale in data 21.09.2017, prot. 2027/2017, esecutiva dal 20.10.2017, la causa è stata assegnata a questo giudice che, all'udienza del 12.04.2018 ha invitato le parti a precisare le conclusioni, assegnati i termini per il deposito di note conclusionali e memorie di replica.

Motivi della decisione

Il sinistro.

7. La dinamica del sinistro è stata ricostruita dal CTU, ing. , secondo il principio del "più probabile che non", in ragione della rilevata esiguità degli elementi oggettivi a disposizione (infatti, dai rilievi eseguiti dalla Polizia Stradale di risulta solo la posizione di una chiazza ematica sul manto stradale, vd. doc. 10 attori).

7.1. Il 19.07.2011, in Via (SP 35) a Revine Lago – TV – , alle ore 18:50 circa, – in sella alla sua bicicletta da corsa, in direzione di marcia da Revine Lago verso Follina, lungo un tratto in discesa – ha urtato con la sua spalla destra la spalla sinistra di – che, uscita dal panificio al civico n. (alla destra del ciclista), fuori dalle strisce pedonali, stava attraversando diagonalmente la carreggiata ed aveva raggiunto la corsia di sinistra (in prossimità della quale è stata rinvenuta la chiazza ematica).

7.2. In particolare, ad avviso del CTU, **verosimilmente**, la ha iniziato l'**attraversamento** quando il ciclista si trovava a 43 metri di distanza.

7.3. Il , invece, mantenendo la propria andatura (di circa 37,5 km/h, anche in ragione della pendenza del tratto di strada interessata), non avrebbe frenato al momento della percezione del pericolo (quando l'urto sarebbe stato evitabile), ma solo dopo 3,7 secondi, a dieci metri dalla collisione; il medesimo, nello specifico, ha eseguito una deviazione verso sinistra, inidonea ad evitare l'urto.

La responsabilità del sinistro.

8. Stando così le cose, allora, è evidente che alla causazione del sinistro hanno colposamente contribuito entrambi i soggetti coinvolti: la per avere imprudentemente attraversato la strada, fuori dalle strisce pedonali e senza verificare la presenza di veicoli o altri mezzi provenienti dalla sua destra (in questo caso, infatti, consapevole della presenza della bicicletta, durante l'**attraversamento**, ne avrebbe potuto controllare l'avvicinamento e la traiettoria, assumendo un **comportamento** collaborativo per evitare la collisione); per non avere adeguato la velocità di marcia alla rilevata presenza di un pedone sulla strada, non essendo sufficiente a tal fine il fatto che abbia gridato per avvertirlo del pericolo (in

quanto, se avesse frenato da subito, addirittura, si sarebbe fermato 22 metri prima del punto d'urto).

9. Nondimeno, in ottica comparativa, l'efficacia causale delle descritte condotte non appare paritaria, essendo indubbiamente più grave – tra i due – il comportamento del ciclista che non ha moderato la velocità alle condizioni della strada principale del centro abitato di Revine Lago, dove sono presenti attraversamenti pedonali; peraltro, la , pur non essendosi servita delle strisce pedonali, ha attraversato la carreggiata a soli 15 metri da queste.

9.1. Di conseguenza, pare opportuno ripartire la responsabilità nella misura del 30% a carico della e del 70% a carico del .

I danni subiti da : il danno non patrimoniale.

10. Il CTU dott. – all'esito di un percorso argomentativo immune da vizi logici, ben motivato e resistente nel contraddittorio tecnico – ha accertato la sussistenza del nesso causale tra il sinistro e le lesioni subite dalla (trauma cranico contusivo con frattura dell'osso temporale e della mastoide destra, e con focolai cerebrali lacero contusivi multipli, emorragia subaracnoidea ed otorragia. Anosmia. Disturbo dell'adattamento con ansia. Deficit cognitivi. Frattura del terzo medio della clavicola destra e dell'arco posteriore della IV costa destra).

10.1. Il medesimo, inoltre, ha stimato il periodo di inabilità temporanea in sei mesi (di cui: di 25 giorni di inabilità assoluta, 45 giorni di ITP al 75%, 60 giorni al 50% e 50 giorni al 25%); ha quantificato l'invalidità permanente nella misura del 25%.

11. Di conseguenza, applicate le Tabelle di Milano aggiornate (con punto base di ITP di € 120,00, tenuto conto del ricovero in terapia intensiva e della durata complessiva del ricovero ospedaliero), considerata l'età della al tempo del sinistro (60 anni), si ottiene la seguente liquidazione del **danno biologico**: € 12.150,00 a titolo di danno biologico temporaneo (di cui € 3.000,00 per l'invalidità temporanea assoluta, € 4.050,000 per ITP al 75%; € 3.600,00 per ITP al 50% ed 1.500,00 per ITP al 25%) ed € 92.983,00 a titolo di danno biologico permanente, per complessivi € 105.133,00; applicata la diminuzione percentuale per il concorso di colpa il danno biologico risarcibile è pari ad **€ 73.593,10**.

12. Niente è dovuto, invece, a titolo di ulteriore personalizzazione, non avendo la allegato (e dimostrato) particolari condizioni soggettive di sofferenza

legittimanti, in concreto, il riconoscimento di tale voce di danno (che non può ritenersi comprovata *ipso facto* in base alla valutazione del medico legale sul livello di sofferenza); inoltre, gli esiti postraumatici a livello psichico (disturbo dell'adattamento con ansia) sono stati considerati dal medico legale ai fini della quantificazione del danno biologico.

(segue): il danno patrimoniale.

13. Il CTU dott. – richiesto di chiarimenti dal giudice – ha quantificato il danno da perdita della capacità lavorativa specifica in misura del 25%; ha valutato, poi, con riferimento al periodo di inabilità temporanea (sei mesi totali), una **compromissione** totale della capacità lavorativa per tre mesi, ed una compromissione al 50% per i restanti tre.

14. Nel caso di specie, non può essere revocato in dubbio il fatto che, al tempo del sinistro, la sig.ra fosse una casalinga, non essendo stata (nemmeno) allegata dalla Compagnia convenuta una diversa condizione lavorativa della medesima (inoltre, l'originaria allegazione attorea circa il lavoro di *baby sitter* è stata abbandonata, e comunque non trova riscontro alcuno in atti).

14.1. Come noto, secondo il costante orientamento della Suprema Corte di Cassazione – dal quale questo giudice non ha motivo alcuno per discostarsi – l'attività di casalinga, ancorché non direttamente produttiva di reddito monetizzato, è comunque suscettibile di valutazione economica, anche a fini risarcitori (vd. *ex multis*, Cass. 20324/2005).

14.2. Di conseguenza, con riferimento alla cd. **inabilità lavorativa temporanea** – quantificata dal CTU in sei mesi complessivi, si cui tre con compromissione totale della capacità lavorativa ed i restanti con una **compromissione** al 50% – utilizzato come criterio il costo medio giornaliero del lavoro di una domestica, pari ad € 48,00 (€ 8,00 ad ora, per 6 ore), si ottiene la seguente liquidazione (in via equitativa): € 4.320,00 per i primi tre mesi, ed € 2.160,00 per gli altri, **complessivamente** pari ad € 6.480,00; applicata la diminuzione percentuale per il concorso di colpa il danno risarcibile è pari ad **€ 4.536,00**.

15. Con riferimento, invece, alla liquidazione del **danno da perdita della capacità lavorativa specifica** – quale danno da lucro cessante (danno futuro), dato dalla contrazione, attuale o potenziale, dei redditi dell'infortunato determinata dalle lesioni subite – la valutazione del CTU appare condivisibile, tenuto conto delle

ripercussioni degli accertati postumi permanenti ("significativi esiti postraumatici toracici e neurologici", in particolare: asimmetria per disallineamento della spalla sinistra, *deficit* della funzione articolare della spalla dei massimi gradi di extrarotazione e di intrarotazione, riduzione ai gradi terminali dei movimenti di elevazione laterale ed anteriore, marcia rallentata ed incerta, dolori alla digito-pressione al terzo medio della clavicola di destra e sull'arco costale posteriore laterale destro in relazione alla 4° costa) nell'espletamento delle faccende domestiche che, come noto, comprendono anche lavori pesanti.

15.1. Pertanto, a norma dell'art. 137/3 d.lgs 209/2005 (cd. codice delle assicurazioni private) – riferibile all'ipotesi in cui il danneggiato, come nel caso di specie, non sia titolare di un reddito monetario – tale danno deve essere liquidato moltiplicando il valore pari al triplo della pensione sociale annua (criterio applicabile al caso di specie, anche a seguito di Cass. ord. 8896/2016) per un coefficiente di capitalizzazione, che tenga conto del montante di anticipazione.

15.2. A tal proposito, la Suprema Corte di Cassazione (vd. Cass. 20615/2015) ha escluso la possibilità di applicare i coefficienti di cui al RD 9 ottobre 1922 n. 1403, a causa dell'innalzamento dell'aspettativa di vita e dell'abbassamento dei saggi di interesse, pena una liquidazione parziale del danno; per contro, ha affermato la libertà del giudice di merito di adottare i coefficienti di capitalizzazione che ritiene preferibili, "purché aggiornati e scientificamente corretti", come quelli in vigore per la capitalizzazione delle rendite previdenziali o assistenziali, oppure i coefficienti elaborati dalla dottrina per la specifica materia del risarcimento del danno aquiliano, "come quelli diffusi dal Consiglio Superiore della Magistratura ed allegati agli Atti dell'Incontro di studio per i magistrati, svoltosi a Trevi il 30 giugno - 1 luglio 1989 (in Nuovi orientamenti e nuovi criteri per la determinazione del danno, Quaderni del CSM, 1990, n. 41, pp. 127 e ss.)".

15.3. Si applica, in definitiva, la seguente formula: (triplo della pensione sociale x %incapacità lavorativa x coefficiente/ 100).

15.4. Nel caso di specie, la pensione sociale minima, ad oggi, è pari ad € 507,46 mensili (fonte INPS), e dunque, tenuto conto delle tredici mensilità, l'ammontare annuo della pensione sociale risulta di € 6.596,98; il suo triplo è € 19.790,94.

15.5. Nei citati Quaderni il coefficiente di capitalizzazione elaborato per un individuo di sesso femminile di 60 anni (età della danneggiata al momento del sinistro) è di 17,1742.

15.6. Il danno da perdita da capacità lavorativa specifica, pertanto, è pari ad € 84.973,40 (= 19.790,94 x 25 x 17,1742 / 100); applicata la diminuzione per il concorso di colpa, si ottiene la somma di **€ 59.481,38** (somma da intendersi già attualizzata).

16. Sono documentate, infine, **spese sanitarie** per € 1.787,05 – giudicate congrue dal CTU dott. – oltre al pagamento di € 1.815,000 per la **perizia medico legale** in sede stragiudiziale; applicata la diminuzione per il concorso di colpa, sono dovuti **€ 2.521,43**.

L'acconto ricevuto.

17. Riconoscono le parti che, in data 16.12.2016, ha pagato in favore di la somma di € 98.000,00, imputandola alla liquidazione dell'intero danno risarcibile.

17.1. È noto che la detrazione degli acconti dal credito accertato deve avvenire a valori omogenei (devalutandoli alla data dell'illecito, ovvero rivalutandoli a quella della liquidazione), per poi detrarre l'acconto dal credito e, infine, calcolando gli interessi compensativi - finalizzati a risarcire il danno da ritardato adempimento - sull'intero capitale, per il periodo che va dalla data dell'illecito al pagamento dell'acconto, solo sulla somma che residua dopo la detrazione dell'acconto rivalutato, per il periodo che va dal suo pagamento fino alla liquidazione definitiva" (Cass. 24539/2016; Cass. 9950/2017).

17.2. L'acconto corrisposto, devalutato al 19.07.2011, è pari ad € 93.875,24.

17.3. Il danno complessivamente liquidato in questa sede (già attualizzato), devalutato al 19.07.2011, è pari ad € 131.996,61.

17.4. Di conseguenza, operata la dovuta sottrazione, il capitale ancora da risarcire è pari ad € 38.121,37 che, attualizzato, corrisponde ad **€ 40.484,89.**

17.5. In mancanza di un'espressa imputazione di pagamento dell'acconto, preso atto dell'impossibilità di imputare il medesimo al solo danno patrimoniale o non patrimoniale (in quanto eccedente tali voci singolarmente considerate), sono altresì dovuti gli interessi compensativi, al tasso legale:

- dalla data del sinistro e sino al 16.12.2016, sull'intera somma risarcibile, di anno in anno rivalutata;
- dal 17.12.2016 sulla somma residua, devalutata a tale data e di anno in anno rivalutata.

La domanda risarcitoria dei prossimi congiunti.

18. Non è fondata, invece, la domanda risarcitoria promossa *iure proprio* dai prossimi congiunti della – pretesa tuttavia ammissibile, in astratto, nell'ambito di una rilettura dell'art. 1223 cc. e del nesso di derivazione causale dall'illecito dei cc.dd. "danni riflessi" (vd. *ex plurimis*, Cass. SS.UU. 9556/2002).

18.1. Il danno morale di cui è chiesta la liquidazione, infatti, quale sofferenza interna del soggetto, non è accertabile con metodi scientifici e può essere provato in modo diretto solo quando assume connotazioni eclatanti; in tutti gli altri casi, invece, va accertato in base ad indizi e presunzioni (Cass. 8546/2008).

18.2. Ritiene questo giudice che, nel caso di specie, le mere allegazioni degli attori non introducano elementi presuntivi sufficienti, anche in considerazione del fatto che il congiunto non si trova in uno stato seriamente invalidante (la percentuale di invalidità permanente, infatti, è del 25%, medio – bassa) e che le sue capacità cognitive e relazionali non sono state gravemente compromesse.

18.3. Di conseguenza, non può ritenersi provato alcun pregiudizio al rapporto affettivo e relazionale con il congiunto (non conseguente alla limitata capacità motoria e lavorativa della danneggiata), unico meritevole di ristoro a tale titolo.

Le spese di lite.

19. Le spese di lite seguono la soccombenza di ciascuna domanda e sono liquidate in dispositivo ai sensi del DM 55/2014 e ss. mm. ex DM 37/2018, applicati i parametri medi previsti per lo scaglione di valore di riferimento (individuato: quanto alla domanda della , in base al totale liquidato, essendo stato pagato l'acconto solo all'esito dell'istruttoria; quanto alla domanda dei prossimi congiunti, in base al *petitum*).

Le spese di CC.TT.UU. e CC.TT.PP.

20. Le spese di entrambe le CTU e di CC.TT.PP. sono a poste in misura del 30% a carico degli attori (e questi, in solido tra loro) ed in misura del 70% a carico di del convenuto.

P.Q.M.

il Tribunale di Treviso, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa o respinta, così provvede:

1. CONDANNA a pagare in favore di la somma di € 40.484,89, oltre interessi compensativi, al tasso legale, calcolati:
- dal 19.07.2011 sino al 16.12.2016 sulla somma di € 131.996,61, di anno in anno rivalutata;
- dal 17.12.2016 sulla somma di € 40.484,89 devalutata a tale data e di anno in anno rivalutata;

2. RIGETTA la domanda di , e

1. CONDANNA a pagare in favore di le spese di lite che liquida in complessivi € 14.000,00, oltre rimborso spese forfetarie nella misura del 15%, Iva e Cpa di legge, da distrarre in favore del suo difensore, dichiaratosi antistatario;

3. CONDANNA , e , tra loro in solido, a pagare in favore di le spese di lite che liquida in complessivi € 13.430,00, oltre rimborso spese forfetarie nella misura del 15%, Iva e Cpa di legge;

4. PONE le spese delle CC.TT.UU. e di CC.TT.PP. a carico degli attori in misura del 30% (e tra loro in solido) ed in misura del 70% a carico del convenuto.

Treviso, 11 luglio 2018

Il giudice
dott.ssa Alessandra Pesci

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Patrizia MANENTE

Depositato in Cancelleria
il 12/7/2018
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Patrizia MANENTE

il 12/7/2018
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Patrizia MANENTE